

TRIBUNALE DI TRENTO

La Sezione specializzata in materia di impresa, composta dai signori

Magistrati:

1. dott. Aldo GIULIANI Presidente *rel.*
2. dott. Monica ATTANASIO Giudice
3. dott. Giuliana SEGNA Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc. n. 346/2013 V.G., promosso da C.B. quale legale rappresentante di s.r.l. (avente sede in) con ricorso presentato in data 20/02/2013 ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, c.c.

Visto il predetto ricorso ed i documenti allegati;

Visto il parere del P.M. di data 06/03/2013, favorevole all'accoglimento del ricorso;


Ritenuto che l'assemblea straordinaria di s.r.l. tenutasi in data

24/01/2013 ha deliberato alcune modificazioni dello statuto, consistenti nell'aumento del capitale sociale e nella modifica dell'art. 14 in tema di esclusione del socio;


che con nota di data 01/02/2013 il Notaio verbalizzante dott.

ha comunicato agli amministratori di non ritenere adempite le condizioni stabilite dalla legge per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, con riguardo alle nuove ipotesi di esclusione del socio introdotte nello statuto, per incertezza sui requisiti di specificità e di ricorrenza della giusta causa che devono connotare tali ipotesi ai sensi dell'art. 2473 *bis*, c.c.;

che con il ricorso in oggetto il legale rappresentante di s.r.l. ha tempestivamente chiesto al Tribunale di ordinare l'iscrizione nel registro delle imprese della predetta deliberazione assembleare;



ESIMBENTISOCIETÀ.IT




che le nuove ipotesi di esclusione del socio inserite nell'art. 14 dello statuto di s.r.l. riguardano i casi in cui il socio (1) *“senza consenso degli altri soci eserciti in via diretta o indiretta un'attività concorrente con quella sociale”* o (2) *“tenga comportamenti che compromettono il corretto funzionamento della società”*;

che l'art. 2473 *bis*, c.c., introdotto con la riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. 6/2003, ha attribuito all'autonomia statutaria, in tema di s.r.l., la facoltà di prevedere ipotesi di esclusione dei soci, che non è contemplata nella disciplina legale della s.p.a., così accentuando, anche sotto questo profilo, il carattere personalistico di tale tipo societario, che costituisce una delle peculiarità della riforma;

che l'art. 2473 *bis* richiede che le ipotesi di esclusione in esame siano *“specifiche”* e *“per giusta causa”*;

che il requisito della specificità è richiesto dal legislatore per inibire scelte statutarie che affidino la decisione sulla permanenza di un socio all'interno della compagine sociale all'arbitrio della maggioranza (o degli amministratori);

che la specificità è esclusa allorché la clausola sia formulata in modo da lasciare ampio spazio alla discrezionalità interpretativa, essendo necessario che lo statuto tipizzi i comportamenti che costituiscono giusta causa di esclusione del socio, giacché altrimenti l'istituto (come non ha mancato di rilevare la dottrina, osservando altresì che la scelta del legislatore in tema di s.r.l. si distingue dalla disciplina legale delle società di persone, dove l'inadempimento, ancorché grave, costituisce una causa generale di esclusione, ed il legislatore si occupa di tipizzare solo gli eventi diversi dall'inadempimento) si trasformerebbe in uno strumento, generale e



generico, di reazione ad un qualsiasi e non predeterminato contegno del socio, in conflitto con gli interessi sociali;

che nel caso concreto il requisito della “specificità” e “della giusta causa” ricorre con riguardo alla prima ipotesi di esclusione introdotta *ex novo* nello statuto, trattandosi di un comportamento, quale l’attività concorrenziale all’attività sociale, potenzialmente dannoso per la società e sufficientemente definito e individuabile, assumendo come riferimento l’oggetto sociale e la comune nozione di concorrenza non solo diretta, ma anche indiretta, vale a dire svolta nell’interesse di un concorrente della società;

che non può dirsi altrettanto per la seconda ipotesi sotto il profilo della “specificità”: pur consapevole di un contrario precedente di merito (Trib. Milano, 31.01.2006, ne *Le Società*, 2006, 1403), il Collegio considera che l’ampiezza della formula “... comportamenti che compromettono il corretto funzionamento della società” lasci inevitabilmente spazio ad interpretazioni arbitrarie, con elusione sostanziale della norma ed inserimento di una causa di esclusione del socio di natura generale e generica, idonea a consentire il rinvio ad una serie indefinita di condotte costituenti ostacoli all’attività sociale;

che il ricorso dev’essere pertanto rigettato, non essendosi totalmente adempiuto alle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese;

P. Q. M.

La Sezione specializzata in materia di impresa così provvede:

- rigetta il ricorso;
- manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto.


Trento, li 04/04/2013.

Il Presidente

- dott. Aldo GIULIANI -

Depositato in cancelleria oggi 4 aprile 2013

Il Cancelliere



Fallimenti e Società.it